

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E L'AFFIDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/10/2010

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Classificazione dell'impianto
- Art. 3 Concessione in uso
- Art. 4 Presentazione delle domande
- Art. 5 Modalità di assegnazione
- Art. 6 Piano di utilizzo
- Art. 7 Attività da parte di sodalizi non sportivi
- Art. 8 Attività da parte di cittadini privati
- Art. 9 Attività sportive in campionato
- Art. 10 Attività non programmate
- Art. 11 Modalità di utilizzo
- Art. 12 Attrezzature
- Art. 13 Apertura e chiusura
- Art. 14 Orario di utilizzo impianti
- Art. 15 Rinuncia
- Art. 16 Sospensione
- Art. 17 Revoca
- Art. 18 Chiusura temporanea del palazzetto
- Art. 19 Concessione impianti sportivi per manifestazione non sportive
- Art. 20 Danni alle strutture
- Art. 21 Agibilità impianto
- Art. 22 Determinazione tariffe
- Art. 23 Tariffe
- Art. 24 Modalità di pagamento
- Art. 25 Spazi pubblicitari
- Art. 26 Entrata in vigore

TITOLO II - Affidamento del palazzetto dello sport in convenzione

- Art. 27 Destinatari della convenzione
- Art. 28 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 29 Gestione
- Art. 30 Manutenzione ordinaria
- Art. 31 Manutenzione straordinaria
- Art. 32 Attrezzature e beni mobili
- Art. 33 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 34 Manifestazioni al pubblico
- Art. 35 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Oggetto e finalità'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo del palazzetto dello sport di Porano.

L'impianto di cui sopra è destinato ad uso pubblico, esclusivamente per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.

L'uso dell'impianto sportivo è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Articolo 2

Classificazione dell'impianto

L'impianto è di rilevanza comunale e sarà riservato allo svolgimento delle seguenti attività: calcio a 5, pallacanestro e le altre discipline sportive compatibili con le disposizioni regolamentari delle rispettive Federazioni sportive, e potrà ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Articolo 3

Concessione in uso

L'impianto potrà essere concesso in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e ai privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero relativamente alle finalità di cui all'Art. 1, nei limiti delle disponibilità.

L'impianto potrà essere concesso in uso gratuito alle scuole di Porano nelle ore mattutine per

attività didattiche.

La concessione in uso dell'impianto da diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Articolo 4

Presentazione delle domande

Le Associazioni Sportive che intendono usufruire dell'impianto per la stagione agonistica sono tenute a presentare domanda entro e non oltre il 31 luglio, in carta semplice all'Amministrazione Comunale, specificando per quali attività sportive vogliono utilizzare il Palazzetto, allegando:

- a. copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
- b. dichiarazione di affiliazione a Federazione Sportiva o a Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
- c. programma orario di massima necessario per svolgere l'attività statutaria;
- d. nominativo del responsabile per i rapporti con l'Amministrazione comunale;

Articolo 5

Modalità di assegnazione

L'Amministrazione Comunale, sulla base delle richieste pervenute e in base alle disponibilità dell'impianto, nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta Municipale, redige il piano di utilizzo dell'impianto, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo per usi diversi dalla partecipazione a campionati o pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua della struttura.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Articolo 6

Piano di utilizzo

1. La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore allo Sport, in base alle richieste pervenute, predispone un piano di utilizzo del Palazzetto con i seguenti criteri:

- a. priorità alle Associazioni Sportive con sede nel territorio comunale;
 - b. idoneità del tipo di attività da praticare nell'impianto sportivo;
 - c. corretto utilizzo dell'impianto negli anni precedenti;
 - d. parere della Commissione Consiliare allo Sport;
2. Il piano predisposto secondo quanto indicato sopra, sarà tempestivamente comunicato alle singole Associazioni per la presa d'atto.
 3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, sulla base del piano di utilizzo, autorizza i richiedenti all'utilizzo del Palazzetto.

Articolo 7

Attività da parte di sodalizi non sportivi

1. L'Amministrazione Comunale, in deroga a quanto previsto dall'Art. 4, si riserva di valutare le richieste di utilizzo del Palazzetto presentate da Gruppi o da Associazioni non affiliate a Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva riconosciuti da CONI.
2. L'autorizzazione all'utilizzo sarà rilasciata salvaguardando il regolare svolgimento delle attività già programmate e la conformità dell'impianto in relazione al tipo di manifestazione che si intende realizzare. L'autorizzazione è sempre condizionata al pagamento anticipato del corrispettivo.

Articolo 8

Attività da parte di cittadini privati

1. La richiesta di utilizzo del palazzetto da parte di singoli cittadini, in deroga a quanto previsto dall'Art. 4, potrà essere accolta, dall'Amministrazione Comunale, a condizione che rispetti le finalità di cui all'Art. 1, garantisca il corretto uso dell'immobile e previo pagamento della tariffa.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare altre situazioni o richieste particolari non previste dal presente regolamento.

Articolo 9

Attività sportive di campionato

1. Le Associazioni che partecipano a Campionati Federali o di Enti di Promozione Sportiva, devono far pervenire, nel più breve tempo possibile, i calendari, fissati dalle Federazioni e dagli Enti stessi, per predisporre gli orari di utilizzo del Palazzetto.

Articolo 10

Attività non programmate

1. Le richieste di utilizzo del Palazzetto da parte di Gruppi o Associazioni, in giorni diversi da quelli programmati ed autorizzati; da quelli delle partite di campionato, di recupero, di spareggio, da quelli delle partite di rappresentative e di tornei disposti dalle Federazioni o dagli Enti Sportivi, dovranno essere presentate con congruo anticipo all'Amministrazione Comunale, la quale deciderà la soluzione più idonea.

Articolo 11

Modalità di utilizzo

L'orario di utilizzo, una volta concesso, deve essere tassativamente rispettato, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune ed ai gestori dell'impianto, per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Le Società utilizzatrici rispondono di qualsiasi infortunio e danno a persone e cose che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dell'utilizzo dell'impianto, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, sono tenute a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

A tal fine le Società di cui sopra sono tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto.

Un responsabile, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare all'Ufficio Tecnico la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto concesso è tassativamente vietato:

-sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;

- usare calzature non adeguate e/o sporche;

- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;

- detenere le chiavi di accesso dell'impianto;

- depositare materiale societario o privato nello spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;

- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati ;

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Articolo 12

Attrezzature

1. Le Associazioni dovranno provvedere alla fornitura di eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle proprie attività sportive.

Articolo 13

Apertura e chiusura

1. L'Amministrazione Comunale garantisce l'apertura e la chiusura del Palazzetto, salvo eventuali accordi con le Associazioni autorizzate all'utilizzo.

Articolo 14

Orario di utilizzo impianti

L'impianto, di norma, resta aperto per allenamenti ed attività sportive dal lunedì al venerdì; il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma resta aperto solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

L'orario concesso si intende utilizzato e il corrispettivo dovrà essere pagato, salvo rinuncia.

Articolo 15

Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) salvo casi di rinuncia debitamente documentati, deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Per le società sportive la rinuncia comporta la perdita del deposito cauzionale, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, versato ad inizio stagione.

Per i privati la rinuncia che avviene entro le 48 ore precedenti l'orario concesso comporta una penale pari al corrispettivo pagato.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi resisi disponibili saranno assegnati a chi ne faccia richiesta successivamente.

Articolo 16

Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi della Gioventù, Campionati Studenteschi e manifestazioni extrasportive di rilievo, quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopradescritti l'A.C. provvederà con tempestività a dare comunicazione della

sospensione alle Società.

Per le sospensioni nulla è dovuto.

Articolo 17

Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, l'A.C. revoca la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Articolo 18

Chiusura temporanea del Palazzetto

1. Il Palazzetto potrà rimanere chiuso per eventuali lavori di ristrutturazione o di manutenzione predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, per i tempi tecnici strettamente necessari.
2. Per il tempo necessario ai lavori di ristrutturazione o di manutenzione, nel corso dei quali la struttura non possa essere utilizzata, anche in considerazione di ragioni di sicurezza, il pagamento delle tariffe è sospeso.

Articolo 19

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

L'impianto può essere concesso anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Articolo 20

Danni alle strutture

1. Le singole Associazioni dovranno comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali danni arrecati alle strutture dai propri tesserati. Il risarcimento del danno sarà a carico dell'Associazione stessa.
2. Il gestore del Palazzetto accerta lo stato della struttura all'inizio dell'utilizzo. Terminato l'utilizzo, i luoghi saranno ispezionati per la verifica di eventuali danni arrecati, in contraddittorio con gli utilizzatori. Rilevato un danno, l'incaricato della sorveglianza provvederà ad una contestazione verbale, dandone tempestiva comunicazione agli Uffici comunali competenti. La mancata verifica in contraddittorio non esclude la responsabilità e l'addebito agli utilizzatori del danno arrecato.
3. L'Amministrazione Comunale può effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni.

Articolo 21

Agibilità impianto

L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Articolo 22

Determinazione tariffe

Per l'uso dell'impianto è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento di apposite tariffe.

Le tariffe possono essere :

- orarie (ad es. per gli allenamenti);

- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare e Manifestazioni);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Nel caso di esazione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (Concerti, Feste di fine anno, etc.), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.

L'Amministrazione Comunale può richiedere alle società sportive che utilizzano il palazzetto in maniera prolungata, un deposito cauzionale a copertura di eventuali rinuncie o possibili danni arrecati dagli utilizzatori alla struttura stessa. L'importo del deposito verrà stabilito dalla Giunta Municipale.

Articolo 23

Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo del Palazzetto saranno stabilite, di anno in anno, dal Comune di Porano con delibera di Giunta e saranno versate al Comune da ciascuna Associazione, secondo le indicazioni dello stesso.
2. La Giunta Comunale potrà stabilire, di anno in anno, l'entità di una cauzione, infruttifera e proporzionale all'utilizzo del Palazzetto, a garanzia di ritardi nel pagamento delle tariffe e di eventuali danni arrecati alla struttura durante l'utilizzo.
3. Le tariffe saranno versate all'Amministrazione comunale ogni mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Articolo 24

Modalità di pagamento.

L'uso dell'impianto è subordinato al regolare pagamento delle tariffe stabilite dal A.C.

Il mancato pagamento delle tariffe stabilite è causa di revoca della concessione in uso salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

Per la concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive è data facoltà all'Amministrazione Comunale di richiedere apposita polizza fidejussoria o garanzia equivalente a copertura di eventuali danni provocati nel corso della manifestazione, salva comunque la responsabilità del concessionario.

La richiesta e l'uso dell'impianto comportano l'integrale conoscenza e accettazione del presente Regolamento.

Articolo 25

Spazi pubblicitari

1. La Giunta Comunale stabilirà i criteri e gli indirizzi generali per l'utilizzo di spazi pubblicitari da parte delle Associazioni.
2. L'autorizzazione alla pubblicità e l'assegnazione degli spazi su cui effettuarla è rilasciata dall'Amministrazione Comunale conformemente alle discipline comunali in materia.

Articolo 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE IN CONVENZIONE

Articolo 27

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, affida in via preferenziale la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Associazioni Sportive con sede nel territorio comunale;
- b) Cooperative o altre società private con sede nel territorio comunale;
- c) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- d) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;

In caso di parità di punteggio, l'affidamento avviene in via preferenziale seguendo l'ordine sopra riportato.

Articolo 28

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale ;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti ;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che si intende percepire o dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

- garanzia di compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione;
- Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 29

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire altri criteri di ripartizione delle spese.

L'amministrazione comunale può prevedere nella convenzione una percentuale di rimborso degli oneri di gestione sostenuti presentando relativo rendiconto e per un importo comunque non superiore al 50% delle stesse su base annua.

Il contributo, sempre col criterio del rimborso su base percentuale, può essere concesso anche per altre spese dell'impianto a carico del concessionario, con esclusione della manutenzione ordinaria.

Il dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le attività di supporto all'esercizio dello sport (ad esempio sede sociale, bar, punti di ristoro).

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun

incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune sulla base di ciò che sarà indicato alla delibera della giunta.

Articolo 30

Manutenzione ordinaria

I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.

Articolo 31

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 32

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 33

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 34

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 35

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa

capitare a persone o cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo statuto comunale.